



# Valutazione Ambientale Strategica

---

Quarto Programma d'Azione  
per le zone vulnerabili ai nitrati di origine  
agricola

---

Regione del Veneto

## DICHIARAZIONE DI SINTESI



## Sommario

Premessa	3
Iter di elaborazione del Programma e della procedura di VAS	4
Modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali nella fase di <i>scoping</i>	6
Integrazione delle considerazioni ambientali nel Programma	11
Modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali e delle osservazioni dei portatori di interesse rilevate in fase di consultazione pubblica	13
Ragioni che hanno motivato la scelta del Programma alla luce delle alternative possibili;	17
Modalità di recepimento del parere della Commissione VAS	18



## Premessa

La dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera b, della Direttiva 2001/42/CE come recepito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006, illustra che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il programma adottato, alla luce delle alternative possibili individuate.

La dichiarazione di sintesi, pertanto, contiene una descrizione dei seguenti aspetti:

- iter di elaborazione del Programma d'Azione e relativa VAS;
- modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali nella fase di *scoping*;
- integrazione delle considerazioni ambientali nel Programma;
- modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali e delle osservazioni dei portatori di interesse rilevate in fase di consultazione pubblica;
- ragioni che hanno motivato la scelta del Programma alla luce delle alternative possibili;
- modalità di recepimento del parere della Commissione VAS.



## Iter di elaborazione del Programma e della procedura di VAS

La direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ha lo scopo di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola.

A tal fine prevede la definizione da parte degli Stati membri di un codice di buona pratica agricola, generalmente applicabile sull'intero territorio a discrezione degli agricoltori, e l'individuazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sulle quali è necessario attuare specifici Programmi d'azione contenenti misure vincolanti per la regolamentazione dell'uso dei fertilizzanti azotati. Tali zone devono essere delimitate in base alla concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e allo stato trofico delle acque superficiali.

Il recepimento in Italia è dato dal D.Lgs. n. 152/2006, che rimanda la definizione di criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati ad uno specifico decreto ministeriale. Il riferimento attuale è il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, che ha abrogato e sostituito il previgente DM 7 aprile 2006.

Il primo Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati è stato approvato in Veneto con DGR n. 2495/2006, che ha contestualmente definito anche la disciplina di utilizzazione agronomica degli effluenti per le zone ordinarie.

I successivi riesami quadriennali sono stati approvati con DGR n. 1150/2011 relativa al Secondo Programma d'Azione e con DGR n. 1835/2016 relativa al Terzo Programma di Azione.

A partire dalla seconda edizione, sui Programmi d'Azione è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, in ragione della sentenza sul tema della Corte di Giustizia europea 2010/C 221/20 relativa a cause sollevate contro la Regione Vallonia da associazioni senza scopo di lucro.

Le procedure di VAS svolte per il Secondo e Terzo Programma d'Azione in base alle indicazioni della DGR n. 791/2009, hanno evidenziato la sostenibilità dei Programmi, escludendo il verificarsi di impatti significativi negativi sull'ambiente.

Le valutazioni sono state confermate dai monitoraggi realizzati in fase di attuazione dei Programmi, i cui report sono pubblicati sulle pagine dedicate alla Direttiva Nitrati del sito istituzionale della Regione del Veneto.

A partire dal Terzo Programma d'Azione, la VAS si è concentrata sulle modifiche apportate in sede di riesame alle misure del precedente Programma, in ragione dell'invarianza della struttura portante e della conferma della validità di tale struttura rispetto agli obiettivi di tutela ambientale, supportata dagli esiti del monitoraggio ambientale effettuato in fase di attuazione.

Analoga scelta è stata assunta anche per il presente ciclo di valutazione, in base a quanto concordato con i referenti della Struttura regionale competente in materia di VAS.

La fase valutativa del Quarto Programma d'Azione Nitrati è stata avviata, in ragione del necessario riesame quadriennale, con DGR n. 419/2019 che ha individuato l'Autorità procedente nella Direzione Agroambiente Caccia e Pesca della Regione del Veneto (ora Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria).

Con DGR 1729/2019 è stato dato quindi avvio alla collaborazione tra Regione ed ARPAV per l'espletamento della VAS del Quarto Programma di Azione, come già avvenuto per le precedenti edizioni.

Con decreto della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 112/2019 che adotta il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare, si è conclusa la FASE 1 della procedura di VAS secondo quanto stabilito dalla DGR n. 791/2009 per i Piani e Programmi di competenza regionale e si è avviata la FASE 2 di *scoping* con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.

In esito alla trasmissione dei documenti alle suddette autorità ambientali sono pervenute le osservazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Città Metropolitana di Venezia, di ARPAV.

La Commissione regionale VAS ha quindi espresso il parere motivato n. 175 del 1 ottobre 2019, contenente indirizzi e prescrizioni concludendo la FASE 2 della VAS.



Tenuto conto di quanto espresso nel citato parere della Commissione VAS e nelle osservazioni delle autorità ambientali, la struttura regionale competente ha provveduto a definire la proposta di Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e la coordinata disciplina per le zone ordinarie e a predisporre, in collaborazione con ARPAV, il relativo rapporto ambientale e sintesi non tecnica dando esecuzione alla FASE 3 della VAS. Il confronto conclusivo con ARPAV in merito ai contenuti del rapporto ambientale è avvenuto in data 2 settembre 2020 in modalità videoconferenza.

Va ricordato inoltre che, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, la VAS integra gli adempimenti in materia di valutazione di incidenza, come definiti dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR n. 357/1997. In particolare la DGR n. 791/2009 prevede che durante la FASE 3, a seguito della predisposizione del Programma, la struttura procedente avvii "la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VInCA)". L'attuale riferimento regionale in materia è dato dalla DGR 1400/2017, che all'Allegato A, prf. 2.2 individua le fattispecie di esclusione dalla VInCA. Tra queste, al punto b) 23 esclude "i piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Va ricordato che già per la terza edizione del Programma si è attestato con apposita relazione la non necessità di procedere alla VInCA.

Atteso che gli indicatori di qualità delle acque evidenziano *trend* stabili o decrescenti della concentrazione di Nitrati nei copri idrici dei siti Natura 2000 interessati dalla presenza di zone vulnerabili ai nitrati e considerato che il Quarto Programma d'Azione conferma l'impostazione della precedente edizione, peraltro rafforzando i vincoli inerenti i siti Natura 2000, se ne è proposta l'esclusione dalla VInCA.

Con DGR 1697 del 09 dicembre 2020 la Giunta regionale ha adottato, in adempimento della FASE 4 della VAS, la proposta del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e la relativa proposta di "Rapporto Ambientale VAS", di "Sintesi non tecnica" e di "Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA". Contestualmente, sono stati adottati gli Allegati tecnici della Disciplina per la distribuzione agronomica, in sostituzione di provvedimenti amministrativi superati o comunque obsoleti. Gli Allegati tecnici hanno contenuto applicativo-riepilogativo e non sono oggetto della procedura di VAS.

La documentazione adotta con DGR n. 1697/2020 è stata pubblicata sulle pagine del sito regionale istituzionale dedicate alla direttiva Nitrati e pubblicizzata sul portale PIAVe dedicato all'agricoltura dando avvio alla FASE 5 di consultazione pubblica. Durante tale fase sono stati organizzati incontri di presentazione e confronto con le Province (in data 18/12/2020, 11/01/2021, 18/01/2021) e con le Organizzazioni professionali (in data 21/12/2020, 25/01/2021).

Con nota prot. reg. n. 530805 del 14/12/2020 si sono informate le Autorità competenti in materia ambientale dell'avvio della procedura di consultazione pubblica prevista dalla procedura di VAS chiedendo di trasmettere eventuali pareri e osservazioni. Con la medesima nota si è data informazione dell'avvenuta adozione agli uffici regionali competenti in materia di VAS. Con nota prot. reg. n. 533223 del 15/12/2020 si è trasmessa agli uffici regionali competenti la Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA (allegato D alla DGR 1697/2020), corredata della "Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza" e dei documenti necessari a dare esecuzione alla procedura necessaria alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza, nell'ambito della VAS.

La consultazione pubblica si è chiusa in data 9 febbraio 2021, come indicato nell'apposito avviso pubblicato sul BUR n. 192 del 11/12/2020. Sono pervenute 9 note da parte di Autorità Ambientali e 17 note da parte di soggetti portatori di interesse. Per questi ultimi si individuano 1 nota proveniente da un Comune, 6 note provenienti da organizzazioni professionali (di cui 2 riferibili al medesimo soggetto), 9 note provenienti da soggetti interessati alla produzione di fertilizzanti a partire da fanghi e rifiuti, 1 nota proveniente da un privato.

Si è quindi dato avvio alla FASE 6 della VAS durante la quale le note pervenute, comprese quelle fuori termine, sono state sottoposte a valutazione istruttoria da parte della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria.

Con parere numero 137 dell'11 giugno 2021 la Commissione VAS ha formulato parere positivo con prescrizioni. Con l'adeguamento del Programma e del rapporto ambientale alle prescrizioni si è conclusa la FASE 6 della VAS e il Programma e relativi documenti sono stati sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.



## Modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali nella fase di *scoping*

Le finalità perseguite nell'ambito della VAS consistono nel rafforzare l'integrazione del Programma con gli obiettivi di sostenibilità grazie agli strumenti propri della valutazione, individuare le misure per potenziare gli effetti positivi e contenere gli impatti negativi rispetto ai temi ambientali su cui può incidere il Programma, sviluppare idonee modalità di previsione e controllo degli impatti prevedendo eventuali azioni correttive.

L'elemento chiave per conseguire tali finalità consiste nella realizzazione di una programmazione partecipata, basata sul coinvolgimento attivo dei soggetti interessati.

A tal fine il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare del Quarto Programma d'Azione Nitrati adottati con decreto n. 112/2019 sono stati sottoposti a consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (Autorità Ambientali) e con la Commissione VAS per definire i contenuti ed il livello di dettaglio delle informazioni (fase di *scoping*).

I soggetti coinvolti nella fase di *scoping* sono di seguito individuati:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente
- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Province del Veneto
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali
- Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo
- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Parco Regionale dei Colli Euganei
- Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Veneto
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- UNCEM Regionale
- Unione Province (UPI) del Veneto
- ANBI Veneto

Di seguito si riportano le osservazioni pervenute e l'indicazione del loro recepimento.



Autorità	Indicazione	Recepimento
Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali	Individuare indicatori di efficacia delle misure che facciano riferimento agli esiti delle attività di monitoraggio già in carico ad ARPAV per la valutazione dei trend di nitrati.	Recepito nel cap. 8 del rapporto ambientale, dedicato al monitoraggio.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Illustrare le azioni del Programma finalizzate alla riduzione dei nitrati di origine agricola.	Recepito nel cap. 4 del rapporto ambientale che individua gli obiettivi e l'articolazione del Programma.
	Garantire il raccordo con la pianificazione paesaggistica di cui al PTRC	Recepito nell'analisi di coerenza esterna del rapporto ambientale (§ 6.1).
	Garantire il confronto tra scenari alternativi, esplicitando la probabile evoluzione senza l'attuazione del Programma	Recepito nell'analisi degli impatti ambientali del rapporto ambientale (cap. 7). Si consideri che lo scenario alternativo all'attuazione delle modifiche proposte con il Quarto Programma d'Azione è rappresentato dall'attuale Terzo Programma d'Azione.
	Prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal Programma, con particolare riferimento ai beni paesaggistici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte III.	Recepito nella descrizione dello stato dell'ambiente del rapporto ambientale (§ 5.9).
	Individuare le misure previste per impedire, ridurre, compensare gli eventuali impatti sull'ambiente del Programma	La valutazione ex ante esclude impatti significativi (cap. 7), essendo le azioni nuove o modificate orientate alla maggiore tutela dell'ambiente e del territorio rispetto alla alternativa 0 rappresentata dal Terzo Programma d'Azione. La possibilità di assumere azioni correttive è quindi demandata all'emergere, in fase di monitoraggio, di eventuali problematiche non prevedibili nella fase di valutazione. Le azioni sono individuate al § 7.5.
	Individuare le misure previste per impedire, ridurre, compensare gli eventuali impatti sul patrimonio culturale	
	Definire puntualmente il sistema di indicatori di monitoraggio, i ruoli, la periodicità delle rilevazioni e dei report	Recepito nel capitolo del rapporto ambientale dedicato al monitoraggio (cap.8)
Città Metropolitana di Venezia	Individuare la Provincia dove ha sede l'impianto di biogas come destinataria della Comunicazione di cui all'art. 24 del PdA	Recepito in modifica dell'art. 24 del Programma d'Azione.
	Prevedere una fascia di rispetto dalle aree SIC/ZPS di almeno 10 m	In recepimento delle misure di conservazione di cui alla DGRV 786/2016 e ss.mm.ii., si è introdotta nel Programma di Azione una fascia di rispetto di 30 metri dagli habitat per i quali è previsto il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti.



Autorità	Indicazione	Recepimento
ARPAV	Includere nell'ambito di applicazione del Programma tutti i fertilizzanti del D. Lgs. n. 75/2010, compresi gli ammendanti e correttivi organici, e del regolamento (UE) 2019/1009 (proposta di varie correzioni del testo del documento preliminare in tal senso)	Recepito, individuando specifiche prescrizioni.
	Prevedere nel Programma un divieto stagionale ridotto a 60 giorni per gli ammendanti organici compostati	Per l'ammendante compostato verde è stato confermato l'esistente divieto di 30 giorni, anziché 90. La previsione è stata estesa anche all'ammendante compostato misto così come previsto dall'art. 40, c.1 lett. a) del D.M. 25/02/16.
	Introdurre nel Programma precisazioni che chiariscano che i fertilizzanti organici non ottenuti da effluenti zootecnici contribuiscono alla MAS.	Nel Programma è stabilito il rispetto del MAS per i fertilizzanti non ottenuti da effluenti zootecnici.
	Verificare nel rapporto ambientale le fonti che contribuiscono ai carichi di azoto, tenendo presente che concimi organici e ammendanti organici contribuiscono all'azoto non zootecnico.	Il capitolo relativo ai carichi di azoto del rapporto ambientale considera sia l'azoto zootecnico (§ 5.1) sia l'azoto proveniente da altre fonti azotate, compresi i fertilizzanti immessi in commercio (§ 5.2).
	Prevedere una serie di modifiche e adeguamenti in relazione ai dati e ai commenti relativi alla descrizione delle matrici ambientali Acque superficiali e sotterranee e Clima e qualità dell'aria	Recepimento nei capitoli che descrivono lo stato dell'ambiente, mediante il coinvolgimento attivo dell'Agenzia nella elaborazione dei dati e dei testi a commento, in attuazione della DGRV 1729/2019.
	Ricondurre gli obiettivi di sostenibilità alla Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile	Recepito mediante individuazione delle relazioni tra obiettivi di sostenibilità e Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile (§ 7.2)
	Considerare nell'analisi di coerenza esterna il Piano di Azione dell'UE per l'economia circolare COM (2015) 614, gli esiti del rapporto ambientale del Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2284 "NEC", il regolamento (UE) 2019/1009, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, la Strategia Nazionale per la Biodiversità, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano	Recepito nel § 6.1 del rapporto ambientale relativo alla coerenza esterna. Il Piano di Azione dell'UE per l'economia circolare, ora COM(2020) 98, viene citato nell'analisi di coerenza relativa al Piano di Azione dell'UE per l'Ambiente e al regolamento (UE) 2019/1009.
	Verificare e aggiornare il sistema di monitoraggio	Recepito nel cap. 8 dedicato al monitoraggio, mediante il coinvolgimento attivo dell'Agenzia.





Successivamente alla chiusura delle consultazioni, la Commissione regionale VAS ha espresso una serie di indirizzi e prescrizioni nel parere motivato n. 175 del 1 ottobre 2019, riportati di seguito, con indicazione delle modalità di recepimento.

1) deve emergere con chiarezza il ruolo della VAS durante la fase di elaborazione del Programma

Recepimento: il rapporto ambientale dà conto del ruolo della VAS, in particolare nel capitolo che descrive la metodologia seguita.

2) dovranno essere attentamente considerate e valutate le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni poste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate

Recepimento: si richiama la sopra riportata tabella di confronto tra le singole osservazioni e l'indicazione di recepimento nel Programma o nel rapporto ambientale.

3) dovrà essere posta particolare attenzione alla descrizione e valutazione con riferimento alle tipologie di fertilizzanti azotati considerati

Recepimento: il Programma individua le prescrizioni d'uso in relazione alle diverse tipologie di fertilizzanti azotati. In particolare sono individuati e valutati nel rapporto ambientali specifici criteri d'uso per i fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione e rifiuti/scarti industriali.

4) dovrà essere sviluppata in maniera esaustiva l'illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del Programma

Recepimento: il rapporto ambientale ha dedicato al tema il Capitolo 4.

5) dovranno essere individuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento preliminare.

Recepimento: il Programma definisce le azioni in singoli articoli. Il rapporto ambientale si focalizza sulla relazione tra obiettivi del Programma e le azioni nuove o modificate rispetto alle precedenti edizioni.

6) dovrà essere descritta l'eventuale evoluzione dello stato dell'ambiente in assenza degli effetti generati dall'attuazione delle azioni del Quarto Programma d'Azione e la relativa definizione degli eventuali scenari alternativi.

Recepimento: il rapporto ambientale ha dedicato al tema il Capitolo 7.

7) dovranno essere utilizzati dati di input aggiornati

Recepimento: l'aggiornamento dei dati di input utilizzati per la descrizione dello stato dell'ambiente è stato supportato da ARPAV, in attuazione della DGRV n. 1729/2019, nella elaborazione dei capitoli sullo stato dell'ambiente.

8) dovrà essere sviluppata anche la matrice beni paesaggistici e culturali con particolare attenzione anche agli effetti che le azioni del Programma potrebbero avere nei confronti dei beni paesaggistici e culturali

Recepimento: il rapporto ambientale ha dedicato al tema il paragrafo 5.9.

9) dovranno essere utilizzati per i confronti e conseguenti valutazioni, serie e trend evolutivi paragonabili

Recepimento: l'utilizzo di serie e trend evolutivi paragonabili è stato supportato da ARPAV nella elaborazione dei capitoli sullo stato dell'ambiente, in attuazione della DGRV n. 1729/2019.



10) dovranno essere aggiornati i riferimenti normativi con particolare attenzione ai Decreti nazionali di recepimento delle Direttive europee

Recepimento: si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti.

11) dovrà essere adeguatamente sviluppato il paragrafo relativo alla coerenza esterna

Recepimento: il rapporto ambientale ha dedicato al tema il paragrafo 6.1.

12) dovrà essere adeguatamente sviluppata la trattazione relativamente alle misure previste per impedire, ridurre o comunque compensare gli eventuali impatti significativi

Recepimento: il rapporto ambientale ha dedicato al tema il paragrafo 7.5.

13) il piano di monitoraggio dovrà essere sviluppato anche integrandolo con gli obiettivi posti dalle diverse strategie nazionali

Recepimento: L'adeguamento del sistema di monitoraggio è supportato dal coinvolgimento attivo di ARPAV.

14) il rapporto ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'Allegato VI-Parte II- D. Lgs. n. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto.

Recepimento: il rapporto ambientale contiene gli elementi richiesti dalla norma. L'indicazione degli elementi informativi previsti dalla norma è riportata nel paragrafo 3.1 del rapporto.



## Integrazione delle considerazioni ambientali nel Programma

Per la formulazione della proposta di Quarto Programma d'Azione Nitrati si è quindi tenuto conto degli esiti del confronto con le Autorità Ambientali durante la fase di *scoping* e degli approfondimenti realizzati in fase di redazione del rapporto ambientale, con il supporto di ARPAV per la parte di analisi dello stato dell'ambiente e di valutazione degli effetti ambientali.

Va evidenziato che il riesame quadriennale si è collocato in un momento di particolare attenzione per il rafforzamento delle misure di tutela ambientale relativamente ai seguenti temi:

- 1) la definizione di prescrizioni per l'applicazione al suolo di materiali di origine extragricola con funzione fertilizzante, al fine di garantire che l'uso di tali materiali non sia soggetto a livelli di tutela meno rigorosi di quelli stabiliti per gli effluenti di allevamento e i materiali loro assimilati; l'impiego di tali matrici, che avviene ai sensi di altre norme comunitarie e nazionali, in continua evoluzione, non deve infatti compromettere gli effetti delle misure di tutela individuate nel Programma d'Azione;
- 2) l'individuazione delle possibili linee di intervento in tema di misure aggiuntive o azioni rafforzate di cui all'art. 5 paragrafo 5 della direttiva 91/676/CEE; la recente procedura di messa in mora n. 2018/2249 comunicata dalla Commissione europea all'Italia con lettera C(2018)7098 dell'08.11.2018, recentemente gravata con la lettera di messa in mora complementare C(2020)7816, ha fatto emergere la necessità di prevedere azioni di rafforzamento, da attuare qualora le misure vincolanti dei programmi d'azione non risultassero sufficienti per ridurre o prevenire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola;
- 3) l'adeguamento a quanto previsto in tema di digestato equiparato dalla modifica al DM 25.02.2016 con L n. 160/2019, da applicarsi esclusivamente in caso di parere positivo della Commissione europea a seguito della notifica, a cura dei competenti Ministeri, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 91/676/CEE;
- 4) il recepimento di quanto previsto in tema di regolamentazione degli interventi di fertilizzazione dalle misure di conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. per le ZSC (di recente designazione in Veneto), con estensione delle medesime indicazioni anche per i corrispondenti habitat in ZPS;
- 5) l'estensione del registro delle fertilizzazioni, al fine di costruire un database per valutare le pressioni delle fertilizzazioni su tutto il territorio, anche nella prospettiva di integrare gli obiettivi di altre norme comunitarie (Direttiva (UE) 2016/2284 "NEC");
- 6) l'allineamento delle prescrizioni definite per lo spandimento agronomico dei liquami con quanto disciplinato dall'Accordo Bacino Padano sottoscritto nel giugno 2017 per ridurre gli impatti delle emissioni climalteranti in atmosfera, nonché con il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria di cui alla DGR n. 238/2021.

Il riesame del Programma è stato quindi fin da subito orientato a conseguire un livello più elevato di sostenibilità ambientale, sulla base delle analisi dello stato dell'ambiente e delle pressioni determinate dalle diverse fonti azotate, comprese quelle provenienti da settori extragricoli.

La proposta di Quarto Programma d'Azione Nitrati, mantenendo intatta la consolidata articolazione delle misure di tutela del precedente programma, ha integrato ulteriori misure di rafforzamento della tutela ambientale, che mirano in particolare alla corretta gestione degli apporti al suolo e alla garanzia della loro tracciabilità, nonché alla riduzione delle emissioni atmosferiche e alla conservazione dei siti Natura 2000.

Il Programma ha inoltre articolato le misure correttive di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 152/2006, che coincidono con le misure aggiuntive e rafforzate di cui all'art. 5 paragrafo 5 della Direttiva Nitrati. Prevedendone l'applicazione qualora il monitoraggio dovesse far emergere un peggioramento ambientale rispetto agli obiettivi della Direttiva Nitrati.

A seguito degli esiti dell'analisi effettuata nel rapporto ambientale, le tipologie di misure rafforzate sono individuate all'art. 38 del Programma come segue:

- la determinazione di limitazioni quantitative e ulteriori prescrizioni d'uso per i fertilizzanti azotati di origine non zootecnica;



- investimenti e aiuti a superficie specifici su assi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei futuri piani strategici della nuova PAC e dei trascinamenti della programmazione 2014-2020;
- l'introduzione di sistemi GPS per il tracciamento di luoghi, tempi e modalità di spandimento;
- l'incremento dell'efficienza minima da conseguire agendo sulle dosi e i momenti in cui si realizzano gli interventi di fertilizzazione;
- l'incremento della capienza e della copertura delle strutture di stoccaggio;
- la promozione di tecnologie digitali per il rispetto degli adempimenti del Programma;
- la promozione di trattamenti che comportano una riduzione di azoto superiore al 40% rispetto all'azoto escreto e la promozione degli impianti di trattamento interaziendali;
- l'ulteriore promozione del ricorso a diete a basso contenuto di azoto e fosforo;
- l'analisi di filiere alternative di destino per gli effluenti zootecnici (produzione di fertilizzanti commerciali, impianti di depurazione di acque reflue urbane).

Va infine evidenziato che l'attività di monitoraggio VAS, già in essere per le precedenti edizioni del Programma, è stata arricchita di alcuni nuovi indicatori, a seguito di specifico confronto con ARPAV antecedente l'adozione della proposta di Programma e di rapporto ambientale.

Gli indicatori del monitoraggio VAS includono gli indicatori sulla concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, gli indicatori sullo stato trofico delle acque superficiali e gli indicatori sui carichi zootecnici, che confluiscono anche nella relazione quadriennale ex art. 10 della Direttiva Nitrati, a riscontro del programma di controllo previsto all'art. 6 della medesima Direttiva.

Rispetto alla precedente edizione sono state apportate le seguenti integrazioni:

- introduzione del descrittore "stato chimico", rilevato annualmente da ARPAV, che considera la presenza nei corsi d'acqua superficiali delle sostanze di cui alla tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006
- introduzione del descrittore "elementi chimici a sostegno dello stato ecologico", rilevato annualmente da ARPAV, che considera la presenza nei corsi d'acqua superficiali delle sostanze di cui alla tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;
- modifica dell'indicatore "stima dell'azoto minerale" in "stima dell'azoto contenuto nei fertilizzanti venduti per tipologia di fertilizzante e forma di azoto", rilevato annualmente da ISTAT;
- introduzione del controllo degli inquinanti organici (IPA, PCB, diossine, PFAS) sui suoli agrari, ad integrazione del controllo delle concentrazioni di Rame e Zinco (con approfondimento specifico per i suoli interessati dall'applicazione di ammendanti ottenuti da rifiuti);
- definizione dell'indicatore della matrice Biodiversità, basandolo su dati estraibili da A58-WEB;
- riferimento all'inventario regionale per le emissioni dei gas climalteranti.



## Modalità di recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali e delle osservazioni dei portatori di interesse rilevate in fase di consultazione pubblica

A seguito dell'adozione della proposta di Programma e di Rapporto ambientale con DGR n. 1697/2020, si è aperta la fase di consultazione pubblica, durante la quale sono stati organizzati incontri di presentazione e confronto con le Province (in data 18/12/2020, 11/01/2021, 18/01/2021) e con le Organizzazioni professionali (in data 21/12/2020, 25/01/2021).

La documentazione è stata altresì formalmente trasmessa a tutte le Autorità Ambientali già coinvolte nella fase di *scoping*.

La consultazione pubblica si è chiusa in data 9 febbraio 2021, come indicato nell'apposito avviso pubblicato sul BUR n. 192 del 11/12/2020.

Tutte le note pervenute, comprese quelle fuori termine, sono state sottoposte a valutazione istruttoria da parte della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria.

Sono pervenute dalle Autorità Ambientali le seguenti note.

n.	data	protocollo	Autorità Ambientale
1	15/01/2021	18348	Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali
2	15/01/2021	18359	MIBACT-Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza
3	15/01/2021	18567	ARPAV
4	18/01/2021	21749	Città Metropolitana di Venezia
5	21/01/2021	28333	MIBACT- Segreteria Regionale per il Veneto
6	04/02/2021	52461	Provincia di Rovigo
7	08/02/2021	58825	Provincia di Belluno
8	12/02/2021	67174	MATTM
9	08/02/2021	58776	Direzione Turismo

Le restanti Autorità Ambientali coinvolte nella fase di *scoping* non hanno formulato pareri/osservazioni.

Sono pervenute dai soggetti portatori di interesse le seguenti note, contenenti complessivamente 162 osservazioni di cui 96 con valenza ambientale.

n.	data	protocollo	TIPO_SOGGETTO	SOGGETTO	Osservazioni totali	di cui ambientali
1	10/02/2021	62004	COMUNE	Comune di Pozzoleone	4	4
2	26/01/2021	35126	OPA	Associazione Veneta Allevatori-AVA	12	5
3	03/02/2021	49459	OPA	CIA Veneto	14	4
4	26/01/2021	36058	OPA	Confagricoltura Veneto	22	5
	09/02/2021	61590				
5	08/02/2021	57461	OPA	COPAGRI VENETO	25	3
6	27/01/2021	37711	OPA	Federazione Regionale Coldiretti Veneto	20	11
7	29/01/2021	42156	PRIVATO	dott. Andrea Astolfi	1	0
8	08/02/2021	57185	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Agroservizi SAS di Loris Pasetto & C	6	6
9	09/02/2021	60681	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	BioCalòs Srl	19	19
10	08/02/2021	57269	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	CAVIRO EXTRA SpA	4	4
11	10/02/2021	62061	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Consiglio di Bacino Rovigo	4	4
12	08/02/2021	58273	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI	3	3



n.	data	protocollo	TIPO_SOGGETTO	SOGGETTO	Osservazioni totali	di cui ambientali
13	09/02/2021	60490	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Contarina Spa	18	18
14	09/02/2021	59991	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	ETRA SpA		
15	09/02/2021	60677	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Veritas Spa	6	6
16	15/02/2021	70494	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Viveracqua	4	4

Gli esiti della attività istruttoria condotta sono stati trasmessi agli uffici competenti in materia di VAS con nota prot. reg. n. 136784 del 25/03/2021.

Con riferimento alle note delle Autorità Ambientali si sono forniti per ciascuna osservazione: sintesi dell'osservazione, elementi di riscontro, indicazione di recepimento.

Con riferimento alle note dei portatori di interesse si sono forniti per ciascuna osservazione (complessivamente 162 osservazioni di cui 96 con valenza ambientale): sintesi dei contenuti, controdeduzione, attinenza con RA/questioni ambientali, parere di coerenza del valutatore (Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria).

Di seguito vengono evidenziate le modifiche introdotte al Programma in esito al recepimento delle osservazioni.

**Il dettaglio delle informazioni istruttorie relative a ogni singola osservazione è invece riportato in Allegato F alla delibera di approvazione, al quale si rimanda per approfondimenti.**

#### Modifiche al Programma in recepimento di osservazioni con valenza ambientale

Riferimento	Modifiche a seguito della consultazione (evidenziate in rosso)	Note
PdA art. 2 lett.pp)	pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre): a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*); b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*); c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare); d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti. [-]	La modifica è introdotta in parziale recepimento della richiesta ARPAV di escludere una serie di materiali dalle prescrizioni specificamente individuate per i fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi/rifiuti. Si è recepita la richiesta ARPAV di escludere i fanghi di depurazione dell'industria agroalimentare/ agroindustriale e la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare. Non è invece stata accolta la richiesta ARPAV di escludere anche i fanghi di depurazione civile: infatti, considerata la diffusione in Veneto del trattamento promiscuo di acque reflue domestiche e industriali, si ritiene che i fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane debbano essere sottoposti alle medesime prescrizioni dei fanghi di depurazione ottenuti dal trattamento di acque reflue industriali, a maggior ragione per il fatto che le tipologie di scarichi industriali in fognatura pubblica risultano diversificate e non tutte riconducibili ad ambiti assimilabili agli scarichi civili. A ciò si aggiunge l'esclusione effettuata dal regolamento (UE) 1009/2019 dell'impiego di fanghi di depurazione per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE, in ragione dell'assenza di certezze rispetto agli impatti sulla sicurezza degli alimenti e sull'ambiente.
PdA art. 4 c. 10 (analoga modifica anche in art. 5 c. 10 per i liquami)	10. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del	La modifica è introdotta in recepimento di richiesta MATTM, per una migliore aderenza al dettato del DM 46/2019.



	medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.	
PdA art. 5 c. 3	n) nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi della DGRV n. 836/2017, <b>DGRV n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV</b> , a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniacca, <b>quali iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.</b>	Modifica introdotta in recepimento di da parte delle OPA, tenuto conto anche dell'intervenuta approvazione con DGR n. 238/2021 del pacchetto di misure straordinarie sulla qualità dell'aria.
PdA art. 5 c. 8 bis	Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione, <b>(maggiore di 2 atmosfere)</b> , al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniacca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.	Modifica introdotta in recepimento di richieste della Provincia di Belluno e di alcune OPA per chiarire le modalità di spandimento ammesse.
PdA art. 6 c. 3	3. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, occorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture., <b>fermo restando in ZVN il periodo di divieto continuativo dal 1 dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016.</b> Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale in variazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, come specificato al successivo comma 4 lettera b).	Modifica introdotta in recepimento della richiesta del MATTM di precisare l'inderogabilità del periodo di divieto continuativo alla luce della procedura di infrazione n. 2018/2249.
PdA art. 6 bis	1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 5 comma 4 del presente provvedimento, per i fertilizzanti azotati di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del Programma, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti: [...] i) <b>dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</b> [...]	Eliminazione introdotta in recepimento della richiesta di portatori di interesse del settore gestione fanghi/rifiuti in ragione dei criteri del Green Public Procurement a tal proposito applicabili.
PdA art. 7 c. 2	2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare: [...] -fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati <b>e dei fertilizzanti a base di urea</b> simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniacca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli <b>(sono incentivate le pratiche di interrimento immediato ai sensi della DGR 238/2021);</b> - per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore; -l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti <b>a base di urea e dei fertilizzanti</b> ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; [...]	Modifica introdotta in recepimento di da parte delle OPA, tenuto conto anche dell'intervenuta approvazione con DGR n. 238/2021 del pacchetto di misure straordinarie sulla qualità dell'aria.
PdA art. 8 c. 9	9. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare: d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati <b>e dei fertilizzanti a base di urea</b> con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera <b>quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da c con interrimento entro le 24 ore fertirrigazione secondo quanto indicato nell'art. 7 c.2;</b> [...] g) l'incorporazione contestuale <b>dei fertilizzanti a base di urea e dei fertilizzanti</b> ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2;	Modifica introdotta in recepimento di richieste da parte delle OPA, tenuto conto anche dell'intervenuta approvazione con DGR n. 238/2021 del pacchetto di misure straordinarie sulla qualità dell'aria.
PdA art. 8 bis (analogia modifica in art. 21 per analisi digestato agroindustriale)	[...] Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse <b>tramite applicativo A58-WEB a mezzo pec all'ARPAV e alla Provincia di competenza</b> almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; <b>le analisi devono essere altresì allegate in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25.</b> [...]	Modifica introdotta in recepimento di richiesta della Città Metropolitana di Venezia per precisare le modalità di trasmissione delle analisi sui parametri aggiuntivi dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti.
PdA Art. 11 c. 6 + successivo schema di riepilogo sugli	6. [...] Per i materiali di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si applicano <b>le distanze indicate al comma 3 del presente articolo</b> e i divieti di cui all'art. 4 comma <b>da 1 a 3</b> . Per i materiali di cui alle lettere b), c) del	Modifica introdotta in recepimento di richiesta della Città Metropolitana di Venezia di applicare agli accumuli di biomasse le medesime distanze previste per gli accumuli di letame.



accumuli in campo.	presente comma si applica inoltre il divieto previsto per l'ammendante compostato verde all'art. 6 comma 1 lettera a).	
PdA Art. 12 c. 20	20. Le aziende con vasche a cielo aperto di altezza inferiore ad 1,80 m dal calpestio devono realizzare una recinzione di sicurezza, di almeno 1,80 m di altezza, realizzata con materiale non scalabile (es. rete a maglie strette), salvo interventi strutturali di coperture delle stesse.	Modifica introdotta in recepimento di richiesta delle OPA per il miglioramento della sicurezza.
PdA art. 24 c. 6	6. [...] La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento). [...] NB: si è inoltre introdotta la distinzione in base alle soglie di 1.000/3.000 kg di azoto rispettivamente in ZO /ZVN per l'indicazione delle modifiche sostanziali di cui all'art. 24 c. 6.	Modifiche introdotte in recepimento di osservazioni della Provincia di Rovigo e Città Metropolitana di Venezia.
PdA art. 25 c. 1_ter	1_ter. A partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione. Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015.	Modifica introdotta in recepimento di richiesta delle OPA in ragione della specificità delle superfici a prato/pascolo.
PdA art. 33 c. 1	[...] d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengano sostanze pericolose [...].	Modifica introdotta per maggiore precisione a riscontro di osservazioni della Città Metropolitana di Venezia.
PdA art. 33	<b>Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale</b> 1. Il titolare delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti e li utilizza agronomicamente su terreni agricoli in propria disponibilità è obbligato a trasmettere alla Provincia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [...].	Modifica introdotta per maggiore precisione a riscontro di osservazioni della Provincia di Belluno.

In relazione alle modifiche apportate al Programma è stato corrispondentemente adeguato il testo del rapporto ambientale, che inoltre ha integrato le seguenti ulteriori informazioni rispetto al testo adottato con DGR 1697/2020, sempre a riscontro di osservazioni rilevate nella fase di consultazione pubblica:

- esplicitazione dei riferimenti all'Allegato V al DM 25/02/2016 sulla definizione di fertilizzanti azotati come "qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici [...] ed i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010";
- introduzione di un grafico di confronto tra Veneto e altre Regioni sui rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio e integrati, dai quali vengono prodotti ammendanti sulla base dei dati del Catasto Rifiuti ISPRA;
- valutazione della coerenza con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) di cui alla Direttiva 2007/60/CE (cfr. art. 63 c. 10 del D. Lgs. n. 152/2006) e i Piani stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 152/2006;

Si precisa infine che nella fase di predisposizione del testo del Programma e del Rapporto Ambientale per l'approvazione, sono state apportate alcune migliorie al testo, prive di qualsiasi valenza ambientale, e finalizzate meramente alla correzione di refusi, alla maggiore chiarezza espositiva, alla migliore leggibilità degli schemi riepilogativi, alla citazione degli opportuni riferimenti normativi e regolamentari, alla esplicitazione dei richiami al regime di condizionalità della PAC (non oggetto di VAS in quanto rispondente a proprie e specifiche norme di settore) o all'allineamento del testo tra prescrizioni corrispondenti.





## Ragioni che hanno motivato la scelta del Programma alla luce delle alternative possibili

L'alternativa 0 è rappresentata dal mantenimento senza modifiche del Terzo Programma di Azione, già sottoposto a VAS e relativo monitoraggio annuale.

I report di monitoraggio annuali delineano la sostanziale stabilità delle condizioni ambientali di contesto, confermando la coerenza e validità del Terzo Programma d'Azione rispetto agli obiettivi di tutela ambientale.

A fronte della efficacia delle misure adottate, va sottolineato che durante l'arco di validità del Terzo Programma d'Azione sono state emanate norme e programmi inerenti settori diversi ma connessi con la disciplina della utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e/o con la gestione di effluenti e assimilati.

Oltre al regolamento (UE) 2019/1009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, si richiamano in particolare l'Accordo di Bacino Padano di cui alla DGR 836/2017 e il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria di cui alla DGR n. 238/202, il Programma di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018, l'entrata in vigore, a seguito della definizione dei SIC del Veneto come ZSC, delle misure di conservazione di cui alla DGR 768/2016 e ss.mm.ii.

Con L. 160/2019 è stato inoltre introdotto nel DM 25/02/2016 il digestato equiparato, per il quale si sta attendendo la conclusione dell'iter di notifica alla Commissione europea da parte dei competenti Ministeri.

Si ricorda infine che nell'ambito della procedura di messa in mora n. 2018/2249 è emersa la necessità di definire le misure aggiuntive o azioni rafforzate di cui all'art. 5 paragrafo 5 della direttiva 91/676/CEE.

Tali aspetti, intervenuti in corso di attuazione del Terzo PdA Nitrati, necessitano di un'adeguata sistematizzazione, ai fini di garantire la coerenza tra norme, piani e programmi; tale sistematizzazione viene perseguita nell'ambito dell'Alternativa 1 di approvazione del Quarto PdA Nitrati.

La scelta tra alternativa 0 e alternativa 1 è quindi basata sulla valutazione degli impatti ambientali ipotizzabili in relazione alle modifiche apportate dal Quarto Programma d'Azione per il recepimento della coerenza con i nuovi strumenti normativi e di regolamentazione.

Al fine di dare recepimento alle indicazioni contenute in tali strumenti, in un'ottica di sinergia e coerenza, il Quarto PdA (Alternativa 1), mantenendo intatta la consolidata articolazione delle misure di tutela del precedente programma, integra ulteriori misure di rafforzamento della tutela ambientale, che mirano in particolare alla corretta gestione degli apporti al suolo e alla garanzia della loro tracciabilità, nonché alla riduzione delle emissioni atmosferiche e alla conservazione dei siti Natura 2000.

Il capitolo valutativo del rapporto ambientale conclude che gli impatti positivi delle nuove misure integrate dal Quarto Programma d'Azione all'articolazione già consolidata delle precedenti edizioni interessano in particolare:

- la matrice suolo, in relazione ad una migliore gestione degli apporti in base alle differenti matrici applicate;
- la matrice acqua, in relazione all'estensione di alcuni divieti definiti per gli effluenti di allevamento anche ad altre tipologie di fertilizzanti;
- la matrice atmosfera, in relazione alla definizione di misure più rigorose inerenti le modalità di distribuzione, stoccaggio e accumulo per il contenimento delle emissioni;
- la matrice biodiversità, in relazione all'aggiornamento del sistema di divieti e vincoli per l'applicazione di fertilizzanti ed effluenti ai suoli agricoli ricadenti in siti Natura 2000.

Gli impatti della proposta di Quarto Programma d'Azione sono dunque valutati come positivi e migliorativi rispetto all'Alternativa 0 rappresentata dalla prosecuzione senza variazioni del Terzo Programma d'Azione Nitrati.

L'attuazione del Quarto Programma d'Azione rappresenta quindi l'alternativa ad oggi preferibile.



## Modalità di recepimento del parere della Commissione VAS

La Commissione VAS si è espressa con parere positivo n. 137 dell'11 giugno 2021, con le seguenti prescrizioni:

“prima dell'approvazione del Programma:

1. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati nel rispetto di quanto previsto nelle "Indicazioni di recepimento" di cui all'allegato "7 - Dichiarazione sulle note pervenute dalle Autorità Ambientali e relativa attività istruttoria";
2. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati nel rispetto di quanto previsto dal "Parere di coerenza" di cui all'allegato "9 - Dichiarazione sulle osservazioni pervenute da soggetti interessati", con riferimento alle n. 96 osservazioni dichiarate aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale;
3. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati al fine di correggere eventuali refusi e/o imprecisioni non sostanziali;
4. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono richiamare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 08.06.2021 avente ad oggetto "Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000";
5. il primo punto del comma 1. dell' "Art. 28 – Sanzioni" deve essere rielaborato come segue:
  - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni penali;
6. il secondo punto del comma 1. dell' "Art. 28 – Sanzioni" deve essere rielaborato come segue:
  - legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e alle normative regionali di riferimento;

In sede di attuazione del Programma:

7. Gli adeguamenti derivanti dall'aggiornamento e revisione del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 312000" avviato in data 08.06.2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 726, devono essere recepiti nel "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" con riferimento alle parti compatibili e coerenti con il Programma medesimo;
8. Devono essere applicate le "Misure di mitigazione, misure correttive/rafforzate, azioni assunte in altri ambiti dell'attività regionale" così come individuate nel PdA, qualora necessarie;
9. Va recepito quanto espressamente indicato nella "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2021".

Il Quarto Programma d'Azione Nitrati e il relativo rapporto ambientale sono quindi stati adeguati in recepimento degli esiti istruttori richiamati nel parere e delle specifiche prescrizioni formulate dalla Commissione VAS. Con riferimento a queste ultime, si è provveduto alla modifica dell'articolo 28 e all'integrazione di un richiamo all'aggiornamento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali avviato con DGR n. 726/2021 all'interno dell'art. 38 del Programma.

